

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2003, N. 27

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'UNIVERSITA' DI SCIENZE GASTRONOMICHE"

La presente legge autorizza la Regione Emilia Romagna a partecipare quale socio fondatore all'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche", come consentito dallo Statuto regionale, il quale, al suo articolo 47, prevede che la Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, possa, con legge partecipare, tra le altre, ad associazioni.

Con la presente legge la Regione, allo scopo di preservare e valorizzare la gastronomia quale espressione, con la sua storia e le sue tradizioni, della località di un territorio, intende condividere le finalità che l'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche" persegue. In specifico:

- la promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione al fine di offrire una vasta gamma didattica nell'ambito della gastronomia, fornendo anche una preparazione imprenditoriale capace di dare a chi apprende tutti gli strumenti conoscitivi in grado di valorizzare le specialità gastronomiche, anche dal lato economico;
- la programmazione e la realizzazione delle attività tese alla creazione della "Università di Scienze Gastronomiche" con sedi in Pollenzo (Cuneo) e Colorno (Parma).

La partecipazione della nostra Regione, da realizzarsi nel quadro di un'iniziativa di alto livello culturale che dovrà vedere il coinvolgimento delle Università di Parma e Torino, è condizionata dalla adesione all'Associazione della Regione Piemonte, anch'essa da sempre promotrice del progetto che ha visto con questa legge un importante momento attuativo; è inoltre subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione prevedano l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 e il perseguimento senza fini di lucro delle sue finalità.

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione medesima. La Regione Emilia Romagna è autorizzata dalla presente legge a concedere all'Associazione un contributo annuo determinato dalla legge annuale di bilancio.